

TRIBUNALE DI TRANI

Sezione Procedure Concorsuali

Liquidazione Giudiziale [REDACTED] - 85 / 2025 R.G.

Sentenza di apertura della procedura pubblicata il 15.11.2025

Giudice Delegata: Dr.ssa Maria Azzurra Guerra

Comitato dei Creditori: non costituito

Inventario depositato il 14.02.2026

&

il sottoscritto Curatore della liquidazione giudiziale in epigrafe,

premessi che,

non è stato costituito il Comitato dei Creditori, per mancata manifestazione di disponibilità a far parte dell'organo di procedura, da parte dei creditori;

il verbale di inventario è stato depositato il 14.02.2026;

nel rispetto dei termini di cui all'art. 213 comma 1 CC.II, predisporre e trasmettere ex art. 213 comma 7 CC.II, il seguente

PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE

1) Atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa

Omissis

2) Vendita dell'azienda o di suoi rami o di beni o rapporti in blocco

OMISSIS

3) Liquidazione dei beni

3.1 – Liquidazione di quota della proprietà di bene immobile

OMISSIS

3.2 - Liquidazione di beni mobili

- la Curatela ha inventariato attivo mobiliare ripartito in quattro lotti, con valore di stima determinato dal Curatore ex art. 216 comma 1 CC.II, pari a complessivi **Euro 7.300,00** ed in particolare (**doc. n. 6**):

lotto n. 1)

un autocarro per trasporto di cose (furgone) immatric. 2008: **Euro 3.000,00;**

lotto n. 2)

un autocarro per trasporto di cose con cassone, immatric. 1997: **Euro 1.500,00;**

01/11/2015

lotto n. 3)

attrezzature varie: **Euro 300,00;**

lotto n. 4)

componenti di ponteggio edile: **Euro 2.500,00;**

le operazioni di pubblicità, di vendita e gli altri atti di liquidazione riguarderanno distintamente ciascun lotto del verbale di inventario, a partire dai prezzi di stima ed operando successivi ribassi;

almeno trenta giorni prima della vendita, salvo deroga di cui al prosieguo per il lotto n. 4, al fine di assicurare la massima informazione e partecipazione degli interessati (art. 216 comma 2 CC.II), sarà pubblicato sul portale delle vendite pubbliche e sul portale www.astetelematiche.it l'avviso contenente tutti i dati che possano interessare il pubblico, l'ordinanza di vendita ed ogni altro documento ritenuto utile (art. 216 comma 5 CC.II);

le vendite si svolgeranno con modalità asincrona telematica, tramite il portale delle vendite pubbliche e la piattaforma www.astetelematiche.it, seguendo procedure competitive (art. 216 comma 2 e comma 4 CC.II);

gli aggiudicatari verseranno l'IVA se dovuta;

CAMISIO

ASTE
GIUDIZIARIE

ASTE
GIUDIZIARIE

ASTE
GIUDIZIARIE

ASTE
GIUDIZIARIE

ASTE
GIUDIZIARIE

ASTE
GIUDIZIARIE

ASTE
GIUDIZIARIE

ASTE
GIUDIZIARIE

ASTE
GIUDIZIARIE

ASTE
GIUDIZIARIE

ASTE
GIUDIZIARIE

ASTE
GIUDIZIARIE

ASTE
GIUDIZIARIE

ASTE
GIUDIZIARIE

ASTE
GIUDIZIARIE

ASTE
GIUDIZIARIE

risorse finanziarie per onerosi trasferimenti in più idonee sedi e considerato che, b) le attrezzature impiegabili in edilizia di cui ai lotti n. 3 e n. 4, nonché “la gru retro - cabina” dell’autocarro di cui al lotto n. 2, sono prive di documentazione attestante le caratteristiche tecniche e dei requisiti di conformità alla normativa comunitaria ed alla vigente normativa in materia di sicurezza dell’operatore o di terzi:

a) saranno accolte le offerte inferiori sino ad un quarto rispetto al prezzo base,

OMISSIS

d) per i beni di cui al lotto n. 4, con l’autorizzazione all’esecuzione degli atti conformi al programma approvato, sarà autorizzata dal Giudice Delegato, per ragioni di urgenza, la riduzione a quindici giorni dei tempi di pubblicità (ex art. 216 comma 5 CC.II);

le modalità di presentazione delle offerte tramite il portale delle vendite pubbliche, l’esame e la visione dei beni (art. 216 comma 6 CC.II), le condizioni di efficacia dell’offerta (art. 216 comma 7 CC.II) e le altre condizioni della vendita, saranno regolate nell’avviso di vendita a pubblicarsi.

OMISSIS

OMISSIS

ASTE
GIUDIZIARIE

ASTE
GIUDIZIARIE

ASTE
GIUDIZIARIE

ASTE
GIUDIZIARIE

&

ASTE
GIUDIZIARIE

Tutto ciò premesso,

ASTE
GIUDIZIARIE

il sottoscritto Curatore,

ASTE
GIUDIZIARIE

ASTE
GIUDIZIARIE

ASTE
GIUDIZIARIE

ASTE
GIUDIZIARIE

ASTE
GIUDIZIARIE

7

ASTE
GIUDIZIARIE

ASTE
GIUDIZIARIE

ASTE
GIUDIZIARIE

ASTE
GIUDIZIARIE

con riserva di redigere supplementi per sopravvenute esigenze ex art. 213 comma 6 CC.II e considerato che, non è stato costituito il Comitato dei Creditori per indisponibilità dei creditori stessi,

CHIEDE

che S.V. Ill.ma,

in applicazione degli articoli 213 comma 7 e 140 comma 4 CC.II, approvi il su
esteso programma di liquidazione ed autorizzi l'esecuzione degli atti allo stesso
conformi.

Con osservanza

Trani, li 13 aprile 2026

avv. Stefano Francavilla

ASTE
GIUDIZIARIE

ASTE
GIUDIZIARIE

ASTE
GIUDIZIARIE

ASTE
GIUDIZIARIE

ASTE
GIUDIZIARIE

ASTE
GIUDIZIARIE

ASTE
GIUDIZIARIE

ASTE
GIUDIZIARIE

ASTE
GIUDIZIARIE

ASTE
GIUDIZIARIE

ASTE
GIUDIZIARIE

ASTE
GIUDIZIARIE

ASTE
GIUDIZIARIE

ASTE
GIUDIZIARIE

ASTE
GIUDIZIARIE

ASTE
GIUDIZIARIE

ASTE
GIUDIZIARIE® **Tribunale Ordinario di Trani**
Procedura 85 /2025

La Giudice Delegata

Letto ed esaminato il programma di liquidazione proposto dal curatore depositato il 14.4.2026 ;

visti gli artt. 140, 4° comma, e 213 c.c.i.i.;

osservato che è stato rispettato il termine di gg. 150 dalla sentenza;

rilevato che il programma contiene: a) criteri e modalità della liquidazione dei beni immobili e della liquidazione degli altri beni nonché criteri e modalità della riscossione dei crediti; b) indicazione per il subentro nelle liti pendenti;

- osservato che il curatore non propone, perché non attuabili, atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, quali l'esercizio dell'impresa del debitore e l'affitto di azienda, ancorché relativi a singoli rami dell'azienda, nonché le modalità di cessione unitaria dell'azienda, di singoli rami, di beni o di rapporti giuridici individuabili in blocco;

ritenuto che nel programma è indicato il termine entro il quale avrà inizio l'attività di liquidazione dell'attivo ed il termine del suo presumibile completamento;

P.Q.M.

Approva il programma e dispone l'esecuzione degli atti liquidatori conformi;

rammenta al curatore che entro otto mesi dall'apertura della procedura deve avere luogo il primo esperimento di vendita dei beni e devono iniziare le attività di recupero dei crediti, salvo che il giudice delegato, con decreto motivato, non ne autorizzi il differimento; il termine per il completamento della liquidazione non può eccedere cinque anni dal deposito della sentenza di





apertura della procedura; In casi di eccezionale complessità, questo termine può essere differito a sette anni dal giudice delegato;



Trani, 05/05/2026



La Giudice Delegata
Dott.ssa Maria Azzurra Guerra

